



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SONEGO, TOMASELLI, MARGIOTTA e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2016

Disposizioni per l’estensione delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti tragici eventi evidenziano la necessità di innalzare ulteriormente il già elevato grado di sicurezza ferroviaria del nostro Paese. La rete nazionale dispone di uno dei più avanzati sistemi di controllo marcia treno, ciò è possibile grazie agli investimenti ingenti che nel corso degli anni più recenti sono stati fatti per ammodernare l'infrastruttura ferroviaria e anche i sistemi di sicurezza.

Non si può dire altrettanto purtroppo per le reti ferrate che non fanno parte della rete nazionale sottoposta alle regole di sicurezza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF): sono infatti sottratte a tali norme e controlli le reti ferroviarie lo-

cali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri e le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti.

Lo scarso traffico su tali infrastrutture ha sin qui portato a ritenere che fosse possibile applicare sulle suddette reti regole meno severe ed impegnative di quelle vigenti sulla rete nazionale ma proprio i fatti recenti e tragici dimostrano che tale giudizio era infondato. Di qui la presente proposta di estendere le funzioni dell'ANSF anche alle infrastrutture e alle imprese di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie esercita le sue funzioni anche con riferimento alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che su tali reti esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale.

2. La lettera *a)* dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è soppressa.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le reti ferroviarie e le imprese di cui al comma 1 hanno la facoltà di adeguarsi alle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie entro e non oltre dodici mesi dalla data della loro emanazione.

